



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

AFFARE ASSEGNATO N. 397

***razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo
del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti***


SENATO DELLA REPUBBLICA

10° Commissione Industria, commercio e turismo

Roma, 5 Marzo 2020

Desideriamo ringraziare vivamente la Commissione, ed il suo Presidente in particolare, per l'opportunità che ci è stata offerta di poter esprimere il punto di vista del mondo produttivo su una tema, quello della struttura di costo del mercato elettrico, che riveste, oggi più che mai, un'importanza strategica per le nostre imprese.

Dal punto di vista economico, infatti, si evidenzia un peso non indifferente della fattura energetica sul bilancio delle categorie che rappresentiamo. Peso, tra l'altro, che risulta superiore alla media Europea, con gravi conseguenze per la competitività delle imprese italiane.



Fonte: MISE, 2019

E' quindi evidente come il tema oggi in discussione sia centrale anche per il rilancio della nostra economia. Di seguito proponiamo una disamina dei principali aspetti connessi al mercato elettrico.


Tassazione energetica

Il tema della tassazione energetica si colloca da sempre lungo un delicato spartiacque: da un lato è un costo che grava sulla generalità delle imprese, un elemento in grado di influire sulla loro capacità di competere e sul funzionamento del mercato interno europeo. Dall'altro, è uno dei versanti lungo i quali gli Stati esercitano la discrezionalità tipica delle scelte di politica economica e industriale.

Negli anni più recenti poi la tassazione energetica è stata chiamata a correggere le esternalità della combustione sull'ambiente, riducendo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Il verificarsi di pesanti impatti economici dovuti a decisioni del passato recente che stanno acutizzando una situazione pregressa di sperequazione ed il prospettarsi di nuove azioni all'orizzonte, a seguito della definizione di nuovi sfidanti obiettivi europei, devono porre il tema del caro oneri per le PMI tra le priorità dell'agenda politica, in un contesto in cui il costo dell'energia per il Terziario appare già elevato.

Costo per la fornitura di energia elettrica per il settore Terziario
(euro/MWh)



* Comprensiva della commercializzazione al dettaglio

Fonte: Ref Ricerche, 2013

Uno dei principali ostacoli alla competitività sul fronte dei prezzi pagati dalle piccole imprese per la commodity energetica è ascrivibile agli **oneri generali del sistema elettrico**. Gli oneri generali di sistema sono prelevati dalle bollette dei consumatori finali domestici e non domestici per il perseguimento di finalità di carattere generale via via indicate dalla legge.

Il meccanismo di prelievo in bolletta degli oneri generali del sistema elettrico, basato su criteri che non commisurano il prelievo alla capacità contributiva, con l'esplosione della componente Asos relativa al sostegno delle energie rinnovabili, ha di fatto imposto e, se non corretta, continuerà ad imporre a quella parte delle imprese con minor fatturato, il sacrificio più elevato e notevolmente sproporzionato rispetto ai loro consumi.

Nel 2018 gli oneri generali del sistema elettrico hanno avuto un valore di oltre 13 miliardi di euro. Questi vengono pagati per circa dieci miliardi di euro dai consumatori non domestici e, all'interno di tale tipologia di utenza, le piccole imprese, che versano circa 5 miliardi, sono onerate di circa la metà del gettito richiesto agli usi produttivi.

Oneri generali di sistema di competenza nell'anno 2018 (vedi TAV. 2.59 VOL. I)

Milioni di euro

VOCE	DESCRIZIONE	GETTITO ANNUALE
A_{SOS}	Oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP6	12.288
$A_{3^*SOS}^{(A)}$	Sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP6	10.928
A_{ESOS}	Oneri derivanti dalle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	1.822
$A_{91/14SOS}^{(B)}$	Sconti previsti dal decreto legge 91/14	-462
$A_{RIM}^{(C)}$	Rimanenti oneri generali	791
A_{2RIM}	Oneri per il finanziamento attività nucleari residue	94
A_{5RIM}	Oneri relativi alla produzione da rifiuti non biodegradabili	23
A_{4RIM}	Regimi tariffari speciali ferrovie	106
A_{5RIM}	Finanziamento della ricerca	34
A_{5RIM}	Bonus sociale	43
A_{uc4RIM}	Imprese elettriche minori	33
A_{uc7RIM}	Efficienza energetica negli usi finali	407
A_{5VRIM}	Sviluppo tecnologico	26
A_{mctRIM}	Misure di compensazione territoriale	24
TOTALE		13.079

(A) Compreso sconti alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

(B) L'elemento A91/14SOS è negativo in quanto si tratta di sconti riconosciuti a utenti in bassa e media tensione non inclusi tra le imprese a forte consumo di energia elettrica.


(C) La componente ARIM è stata annullata per tutto il secondo semestre 2018.

Fonte: ARERA, 2019

In uno studio svolto nel 2013 da Confcommercio con REF-Ricerche si sono quantificati i benefici e i costi netti relativi ai meccanismi di sussidiazione incrociata in favore di un ristretto numero di grandi consumatori di energia. Con queste premesse, l'analisi mostra una situazione – valida ancora oggi – in cui su 14 settori considerati, ivi compreso per completezza il domestico, solo 4 registrano un beneficio netto positivo, mentre tutti gli altri sono finanziatori netti: si evidenzia

quindi una forte concentrazione dei benefici a favore di alcune attività e processi di lavorazione a elevato consumo di energia elettrica. Il primo settore favorito, la Metallurgia, con un beneficio netto di 1.4 miliardi di euro, assorbe circa il 50% degli aiuti totali. Seguono i Materiali da costruzione (241 milioni di euro), la Cartaria (106 milioni di euro) e la Chimica e la Plastica (49 milioni di euro).

Distribuzione settoriale dei benefici da interrompibilità, interconnector, esenzione dispacciamento, parafiscalità e fiscalità
(Anno 2012 - Mln €)



Fonte: elaborazione Ref-ricerche su dati Terna e AEEG, 2019

Accanto al tema della crescita degli oneri parafiscali devono essere presi in considerazione anche altri aspetti che vanno dal ridisegno della fiscalità sui consumi di energia, agli strumenti previsti dalla normativa per il funzionamento del mercato elettrico nazionale (interrompibilità e interconnector).

Si tratta di meccanismi i cui oneri trovano copertura all'interno dei corrispettivi di dispacciamento applicati alla generalità delle utenze, famiglie e imprese (tra cui anche quelle esposte alla concorrenza internazionale).

L'evoluzione dei servizi di dispacciamento con la partecipazione diretta dei consumatori (es: UVAM, UVAC) rende procrastinabile il servizio di interrompibilità con benefici importanti per la collettività.

Sul versante della fiscalità le stime indicano un ammontare di 430 milioni di euro l'anno di sgravi riconosciuti ai grandi consumatori di energia (non necessariamente energivori), la cui copertura è posta a carico delle micro e piccole imprese e delle famiglie. Per quanto attiene agli oneri parafiscali il montante delle agevolazioni di

cui beneficia un ristretto numero di imprese, che non supera le 100 unità, è di circa 800 milioni di euro l'anno. Esenzioni il cui finanziamento è a carico delle micro, piccole e medie imprese allacciate in bassa tensione.

Il prelievo in bolletta di un gettito imponente e fundamentalmente estraneo alla fornitura in senso stretto di energia elettrica, rende il prezzo della commodity inelastico rispetto alle variazioni di mercato e per questa via, ostacolando la concorrenzialità del mercato di energia elettrica e gas e ponendo seri problemi di equità distributiva, dovrebbe essere risolta al più presto in via legislativa.

Sotto questo punto di vista Confcommercio ricorda che la **Memoria ARERA 588/2019/I/EEL del 20 novembre 2018 ha indicato la via del trasferimento in fiscalità generale degli oneri generali del sistema elettrico.**

Relativamente al tema del **recupero del gettito degli oneri non versati dai clienti morosi**, Confcommercio sollecita un intervento legislativo che chiarisca che gli eventuali meccanismi di recupero presso i clienti finali del sistema elettrico vadano fatti *secondo principi che allineino la contribuzione delle varie tipologie di utenza ai volumi prelevati* e che rafforzi il ruolo del Sistema Informativo integrato nel contrasto di comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione degli oneri generali del sistema elettrico sia in capo ai venditori che in capo ai clienti finali.

In particolare, si richiede un intervento del legislatore in merito alla necessità di individuazione di una nuova definizione di oneri generali di sistema e di conseguenza di un meccanismo di recupero degli oneri non versati.

Una necessità dettata dalla diversa interpretazione della natura degli oneri da parte della giurisprudenza. Le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del TAR Lombardia che affermano che i *“Soggetti obbligati a versare gli oneri generali di sistema sono, per legge sopravvenuta (d.l. 83/12), i clienti finali”*, impediscono di fatto all'ARERA di imporre garanzie per il versamento degli oneri a carico dei venditori.

Nel frattempo, la sentenza del Consiglio di Stato 346 del 19 gennaio 2018 esclude la natura fiscale degli oneri generali di sistema, che quindi risultano a carico dei clienti finali sulla base di un rapporto di tendenziale natura sinallagmatica. Ciò comporta che il cliente adempiente non possa essere ritenuto responsabile del cliente moroso, poiché esterno al rapporto contrattuale.

Sarebbe inoltre auspicabile una **revisione dell'imposizione fiscale sui prodotti energetici** al fine di riequilibrare la contribuzione al gettito tra grandi e piccole imprese, modificando gli attuali scaglioni di imposta e abolendo la contribuzione *una tantum* riservata ai grandi consumatori di energia. Il Testo Unico sulle Accise (D.Lgs 504/1995) prevede infatti un sistema di aliquote d'imposta degressive al crescere del consumo elettrico.

Al fine di ridurre le imposte che gravano sulle piccole e medie imprese si richiede la riduzione del primo scaglione d'imposta da 0,0125 €/kWh a 0,010 €/kWh. Contemporaneamente si potrebbe rivedere il regime di maggior favore concesso per i grandi consumatori di energia che, a prescindere dai loro consumi, sostengono un'imposta *una tantum* di 4.820 euro/anno.

Mercato libero

Altra questione di estrema importanza riguarda il superamento delle tutele di prezzo nelle forniture di energia elettrica e gas per le imprese e famiglie.

Com'è noto, la legge 124/17 ha previsto un complesso iter preparatorio e propedeutico al superamento definitivo delle tutele di prezzo ad oggi esistenti per le piccole imprese e le famiglie previsto per il 1 luglio 2020, prorogato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2022 per le micro imprese e utenti domestici.

In tale percorso il legislatore attribuisce un ruolo importante alle previsioni finalizzate alla trasparenza e conoscibilità del mercato che mettono il cliente finale nelle condizioni di poter scegliere attivamente il proprio venditore sul mercato libero. La consapevolezza della scelta del cliente finale è altresì il principio ispiratore, assieme alla concorrenza ed alla pluralità di fornitori, del Decreto Ministeriale a cui la legge attribuisce il compito di completare la disciplina necessaria alla cessazione della tutela di prezzo nel caso in cui le misure incluse nell'iter preparatorio non risultassero efficaci nell'operazione di spostamento di famiglie e piccole imprese dal Servizio di Tutela al Mercato Libero.

In estrema sintesi, dalla legge concorrenza emerge un modello di entrata nel mercato libero **consapevole** e **volontaria** dei clienti finali con un parallelo servizio di ultima istanza, anch'esso funzionale all'apertura del mercato perché costruito in base a principi che lo rendano non appetibile rispetto al mercato libero.

Attualmente, tuttavia, la situazione dal lato della domanda registra circa 20 milioni di clienti tra famiglie e piccole imprese che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero mentre, sul lato dell'offerta, il mercato presenta un elevato livello di concentrazione con una quota di mercato rispetto all'energia dell'*incumbent* pari al 72,0% nel settore domestico (di cui 51% venduto in tutela) e del 39,5% nell'ambito piccole imprese (di cui il 19,5% servito in tutela).

Fermo restando l'esigenza di giungere finalmente al completamento della liberalizzazione del mercato, rileviamo come questi dati suggeriscono la necessità di una vigilanza costante sulle varie fasi del passaggio al mercato libero affinché siano scongiurati possibili effetti distorsivi della concorrenza.

Autoconsumo

Per poter raggiungere gli obiettivi contenuti nel Pniec, la crescita dell'autoconsumo dovrà essere nell'ordine delle 4-5 volte rispetto alle dimensioni del mercato attuale. Inevitabilmente **tale processo passa per l'allargamento del perimetro di mercato grazie all'autoconsumo collettivo.**

La novità riguardante l'autoconsumo (ad oggi solo singolo), rispetto anche al quadro regolatorio odierno, è infatti l'introduzione dell'autoconsumo collettivo e la conseguente possibilità di non sostenere gli oneri di sistema (es: condominio/centro commerciale).

La Direttiva RED II introduce 4 modelli di autoconsumo, tra cui la possibilità che gli autoconsumatori di energia rinnovabile si scambino energia rinnovabile prodotta presso il loro sito. Ciò consentirà la produzione, l'accumulo e la vendita di energia secondo un modello da "uno a molti" (one to many). La RED II prevede anche che diversi soggetti possano unirsi a delle "comunità delle rinnovabili", basate sull'autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell'energia prodotta. Anche in questo caso, le comunità potranno utilizzare le reti esistenti di distribuzione, pagando i relativi oneri, secondo criteri equi basati sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale.

Le comunità energetiche sono un tema attuale poiché rappresentano un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo dell'energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate

principalmente da fonti rinnovabili, nonché l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici.

Le finalità della normativa risultano condivisibili poiché permettono di rendere economicamente vantaggiosi gli investimenti in energie rinnovabili. La possibilità di vendere l'energia autoprodotta in eccesso rappresenta un sicuro incentivo e stimolo per favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici. Le imprese potrebbero inoltre beneficiare dei pannelli di altri utenti, si pensi ai condomini, acquistando energia a minor prezzo. La sinergia tra tessuto imprenditoriale e residenziale sarebbe ancor più proficua se pensiamo che generalmente, negli orari di lavoro, le abitazioni rimangono per lo più vuote e questo genererebbe un'ulteriore potenziale produzione in eccesso rispetto ai consumi residenziali in altre fasce orarie. Un surplus utilizzabile dalle imprese. Viceversa, sarebbe il residenziale a beneficiarne quando nel week end o durante le festività, sono molte le imprese a rimanere chiuse.

Confcommercio ha quindi accolto con favore la volontà di anticipare il recepimento della direttiva RED II, attraverso l'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 individuando, dal punto di vista normativo, possibili modelli di autoconsumo. Si tratta infatti di un passaggio necessario a poter dare il via alla fase di sperimentazione.

A una prima analisi, appare condivisibile la scelta, in via sperimentale, di realizzare un modello virtuale, che non richiede infatti nessuna modifica dell'assetto attuale delle reti e del sistema elettrico, né a livello fisico (non vi sono duplicazioni di reti, né nuovi contatori) né a livello di ruoli (non si verificano alienazioni, il DSO continua a fare il DSO, le ESCO continuano a fare le ESCO). L'energia prodotta dagli impianti e consumata dagli autoconsumatori transita quindi dalla rete pubblica. Questo modello permette inoltre ai consumatori di mantenere il loro rapporto con il fornitore storico e la piena libertà individuale, godendo comunque degli incentivi previsti.

In un modello virtuale, l'energia viene, appunto, virtualmente autoconsumata: diviene pertanto fondamentale, ai fini della quantificazione di tale quantità, stabilire l'orizzonte temporale a cui si fa riferimento. A tal proposito, appare necessario adottare un orizzonte temporale breve (giorno, ora, quarto d'ora), che permetterà

al sistema di simulare quasi pienamente l'autoconsumo istantaneo, premiando la simultaneità tra produzione e consumo.

Altro tema riguarda l'estensione degli autoconsumatori collettivi. Confcommercio ritiene condivisibile, la definizione del perimetro dell'autoconsumo in linea con il concetto di prossimità.

Un punto fondamentale per garantire la diffusione dell'autoconsumo, è la semplicità con cui deve esserne diffuso il concetto. I modelli di autoconsumo coinvolgeranno infatti diversi strati della popolazione, che generalmente non hanno competenze tecniche sul tema. Permettere quindi una piena comprensione di quello che è l'autoconsumo, dei benefici che può garantire e delle specifiche necessarie appare condizione necessaria per una sua implementazione.

Ci sono, però, aspetti potenzialmente critici, da chiarire, su cui è necessario lavorare. La prima questione, ad oggi parzialmente demandata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, riguarda le misure incentivanti, e in particolare la tipologia di incentivo che si vuole dare alle comunità energetiche.

Dal punto di vista degli incentivi, Confcommercio condivide la scelta di optare per un incentivo esplicito, quale l'individuazione di una tariffa incentivante. Confcommercio non è infatti favorevole ad un sistema di incentivi impliciti che peggiorerebbe l'esposizione già critica delle piccole imprese.

Se le comunità energetiche godessero di incentivi impliciti, significherebbe che queste non dovrebbero infatti pagare determinati oneri legati all'utilizzo della rete pubblica sull'energia che autoproducono e autoconsumano. Si potrebbe aprire però un problema di extracosti e sovraoneri a carico dell'intero sistema elettrico che deriverebbero dalle esenzioni per i sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo tra prosumer, cosa che non è contemplabile visto il già elevato livello degli oneri fiscali. Sulla componente degli oneri pesa in particolar modo la componente Asos per gli incentivi alle fonti rinnovabili.

Attualmente, il 23,4% degli oneri di sistema è relativo alle rinnovabili e alla cogenerazione CIP6 ma in prospettiva il calo degli incentivi consentirà al 2030 un risparmio del 9,7% sul prezzo del kWh. Anche ipotizzando una forte crescita dell'autoconsumo che nel 2030 riduca del 20% i ricavi dei gestori di rete, invece di scaricare sugli altri consumatori i maggiori oneri di trasporto e misura, si potrebbe,

nel caso si decida di optare per incentivi di tipo implicito, di coprire il minore ricavo dei gestori delle reti, stimato al 3,94%, con una parte di quel 9,7% di risparmio dato dalla riduzione degli incentivi.

La seconda problematica, non adeguatamente affrontata, riguarda il bilanciamento: quali garanzie sono necessarie in termini di gestione, sicurezza e di bilanciamento della rete? Considerando che le comunità energetiche, specialmente quelle alimentate da rinnovabili, potrebbero avere la necessità di prelevare ulteriore energia dalla rete, rispetto a quella prodotta, il discorso del bilanciamento delle reti diventa principale e urgente. Si vuole infatti evitare che le comunità energetiche portino a un aumento del servizio di interrompibilità con ulteriori costi che graverebbero su imprese e famiglie.

A tal proposito sono necessari **incentivi ai sistemi di stoccaggio**, quali quelli individuati, per favorire così l'indipendenza delle comunità energetiche, diminuendo il rischio di possibili ripercussioni sul resto della rete.

È opportuno comunque procedere a un attento monitoraggio del fenomeno per evitare possibili costi aggiuntivi per il resto dei clienti finali.

Trasparenza

Uno dei temi che Confcommercio ritiene debba essere adeguatamente trattato riguarda la tutela del consumatore e la garanzia di una maggiore trasparenza nelle diverse fasi contrattuali.

Questa necessità si presenta anche alla luce dei già citati dati sui clienti forniti in maggior tutela, piuttosto che sul libero mercato. Una maggiore trasparenza potrebbe infatti avere l'effetto di portare un numero crescente di consumatori a concludere un contratto sul mercato libero.

Il consumatore sentendosi tutelato e al sicuro da vincoli contrattuali nascosti, avrà certamente una maggiore propensione a muoversi sul mercato, valutando le offerte che gli vengono proposte o cercandone di sua spontanea volontà.

In generale, è opportuno **accrescere la consapevolezza del consumatore facilitando la comprensione delle bollette**. Questo è il primo passo affinché il cliente possa

avere contezza della propria offerta e di conseguenza essere in grado di confrontarla con altre proposte.

L'Autorità ha provato ad affrontare il problema introducendo per i venditori la possibilità di emettere le fatture in formato sintetico e, solo su richiesta dei clienti, in formato analitico (le MT escono in formato analitico). *Ciò ha fatto sì che venisse meno la trasparenza e la possibilità di confrontabilità dei prezzi e di una corretta concorrenza.*

Nel presentare le loro offerte, i venditori facilmente utilizzano il costo industriale o costo medio indicato in fattura, comprensivo quindi di materia prima, dispacciamento oneri, con il prezzo materia prima da loro proposto, che risulta di conseguenza inferiore.

Confcommercio ritiene quindi opportuno che si proceda con l'invio della fattura analitica, fatto salvo un'espressa richiesta del consumatore di ricevere sintetica.

Ciò consente di avere gli elementi a disposizione per una lettura consapevole delle varie voci di costo addebitate, permettendo di comprendere appieno i vincoli contrattuali sottoscritti. Ancora, nella fattura energetica sarebbe inoltre necessario differenziare le voci definite dall'Autorità da quelle determinate dal venditore, in modo tale che il cliente sia consapevole di quali sono le voci su cui il venditore può agire nel proporre un'offerta.

Inoltre, tramite il documento di consultazione 564/2019/R/COM, l'Autorità ha avanzato proposte volte al rafforzamento degli **obblighi informativi del codice di condotta commerciale** a vantaggio dei clienti finali del mercato retail.

Il documento presentato va sicuramente nella direzione della tutela del consumatore e garantisce una maggiore trasparenza nelle diverse fasi contrattuali.

Nella fase precontrattuale, si ravvisa la necessità di uniformare la presentazione delle offerte attraverso l'introduzione di una scheda sintetica, su modello di quella presente nel Portale Offerte.

Altro elemento fondamentale sono gli indicatori sintetici di prezzo. Nello specifico, per le offerte a prezzo variabile, la presenza di uno storico che indichi l'andamento delle quotazioni è uno strumento che appare necessario, dal momento che oggi questo dato non è facilmente consultabile.

Bisogna inoltre considerare il caso in cui vengano effettuate delle variazioni unilaterali del contratto. È quindi evidente la necessità di fornire una specifica comunicazione al cliente contenente i seguenti dati: la specificazione delle voci che subiranno variazioni, la quantificazione economica delle variazioni tramite il confronto tra stima di spesa annua della vecchia offerta e stima di spesa annua dell'offerta variata, la dicitura che esprime la possibilità di recesso.

Elemento aggiuntivo e positivo può essere quello dell'inserimento di almeno una proposta economicamente più vantaggiosa, secondo il modello attualmente in vigore nel Regno Unito. Tale proposta dovrà essere presentata tramite la scheda sintetica e la stima di spesa annua e dovrà comunque rimandare al Portale Offerte, specificando la possibilità della possibile esistenza di altre offerte più vantaggiose.

Sarebbe comunque auspicabile prevedere un obbligo informativo anche in occasione di ogni evoluzione automatica delle condizioni economiche, che sia già prevista nel contratto.

Ancor più utile sarà inserire nella comunicazione almeno un'offerta alternativa di mercato libero del venditore più conveniente in termini di spesa annua lorda. Sarà in ogni caso necessario evidenziare come sul Portale Offerte siano presenti anche ulteriori offerte, potenzialmente più vantaggiose.

Ulteriori proposte

La prescrizione delle fatture è stata ridotta da 5 a 2 anni sia per l'energia elettrica che per il gas. Senza ulteriori equivoci, deve essere chiarito che la prescrizione ridotta a due anni vale per tutte le componenti della fattura, dalla materia prima, al dispacciamento, al trasporto agli oneri generali. Ciò serve a sanare i numerosi contenziosi che sono nati negli ultimi anni e a evitarne di nuovi.

Confcommercio ritiene inoltre utile e necessaria una presa di posizione ufficiale in merito all'addebito in fattura della quota potenza. Stando all'attuale legislazione, le utenze fino a 30 kW devono essere dotate di limitatore di potenza e quanto addebitato mensilmente in fattura dovrebbe essere pari alla potenza impegnata (la potenza disponibile risulterebbe pari all'impegnata + il 10%). Oltre i 30 kW, l'utenza dovrebbe essere priva di limitatore e pagare, quale quota potenza, ciò che effettivamente prelevato.

Sarebbe utile considerare se l'utilità di mantenere tale distinzione, o se, anche grazie ai contatori elettronici, non sia conveniente passare ad un addebito sulla base della potenza prelevata, indipendentemente dalla potenza impegnata, evitando quindi regimi forfettari che risultano economicamente penalizzanti per la maggior parte delle imprese.

Conclusioni

Parlare di approvvigionamento energetico per le imprese significa quindi toccare tematiche differenti, ma centrali sia per le attività produttive che per l'intero Paese.

Si tratta in primo luogo di una componente che può determinare o meno la competitività delle imprese sia sul mercato nazionale che internazionale.

Non meno importante è il contributo che il terziario può dare al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Pniec, che quindi deve essere messo nelle condizioni di esprimere attraverso opportuni piani di sostegno.

Confcommercio auspica infine una evoluzione del sistema energetico volto a una maggiore consapevolezza del cliente finale, al quale deve essere garantita la possibilità di poter effettuare delle scelte consapevoli.

Solo attraverso un doveroso coinvolgimento di tutti i membri della società si potrà arrivare a una vera e propria sostenibilità del sistema sotto tutti i punti di vista. Diversamente, continueranno a esservi sacche di potenziale inespresso che freneranno, in maniera inconsapevole e incolpevole, il progresso e gli investimenti, a causa della mancanza delle possibilità economiche e sociali di farne parte.

Chiediamo di poter mettere a disposizione le nostre esperienze e conoscenze organizzative, per la praticabilità delle diverse azioni. Siamo a disposizione per lavorare a questo cambiamento. Siamo persuasi infatti che qualsiasi piano di revisione della normativa in materia di energia debba prevedere un confronto costante e strutturato con il sistema delle imprese.